

Oggetto: "CLEM Fisioterapia e Cosmetologia s.r.l." (P.IVA 01278261001). Autorizzazione all'esercizio per ampliamento funzionale del presidio sanitario sito in Roma, via della Lucchina n. 89/91.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii. .
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21/03/2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio, Dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10/02/2011 che modifica e integra DCA n. U0090/2010;
- Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'atto 2, commi da 73 a 80;
- la D.G.R. 837 del 11/12/2017 recante *"Attribuzione al Segretario generale pro tempore del potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti la direzione regionale Salute e Politiche sociali"*.

VISTI:

- il DCA n. U00154 del 31/08/2012, recante: *"Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo alla società "CLEM Fisioterapia e Cosmetologia s.r.l." (P.IVA 01278261001), in persona del legale rapp.te p.t. Santioni Patrizia, con sede legale in Via della Lucchina n. 89/91 - 00135 Roma, per il presidio sanitario denominato "CLEM Fisioterapia e Cosmetologias.r.l.", con sede operativa in Via della Lucchina n. 89/91 - 00135 Roma"*;
- il DCA n. U00024 del 18/01/2017, recante: *"modifica, a seguito di variazione del legale rappresentante p.t. e del Direttore Tecnico, del DCA n. U00154 del 31/08/2012, relativo alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio ed al rilascio dell'accreditamento istituzionale in favore del presidio sanitario denominato "CLEM Fisioterapia e Cosmetologia s.r.l.", sito in Via della Lucchina n. 89/91 - 00135 Roma, gestito dalla società "CLEM Fisioterapia e Cosmetologia s.r.l." (P.IVA 01278261001), con sede legale in Via della Lucchina n. 89/91 - 00135 Roma."*

VISTA l'istanza, acquisita con nota prot. n. 512337 del 13/10/2016, e la relativa integrazione, acquisita con nota prot. n. 171885 del 26/03/2018, con la quale la società "CLEM Fisioterapia e Cosmetologia s.r.l." (P.IVA 01278261001) ha chiesto alla Regione Lazio l'autorizzazione all'esercizio per ampliamento funzionale senza variazioni strutturali del presidio sanitario sito in Roma, in via della Lucchina n. 89/91;

PRESO ATTO della regolarità dell'istanza e della completezza dell'allegata documentazione,

l' "Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditementi – Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditemento" della Regione Lazio, con nota prot. n. 637112 del 21/12/2016, ha richiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 1 di effettuare la verifica, di cui agli artt. 7 della L.R. n. 4/2003 e 9 del R.R. n. 2/2007;

VISTA la nota Prot. n. 69677 del 07/02/201 con la quale il Direttore Generale dell'ASL ROMA 1, in relazione all'istanza di cui trattasi, ha comunicato che la struttura sanitaria sita in Roma via della Lucchina n. 89/91, risulta conforme ai requisiti autorizzativi previsti dal D.C.A. 8/2011 e ss.mm.ii. ;

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare all'esercizio per ampliamento funzionale senza variazioni strutturali il presidio sanitario sito in Roma, via della Lucchina n. 89/91, gestito dalla società "CLEM Fisioterapia e Cosmetologia s.r.l." (P.IVA 01278261001), per le seguenti branche specialistiche:

- **ALLERGOLOGIA**
- **ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA**
- **CHIRURGIA GENERALE (solo visite)**
- **CHIRURGIA TORACICA (solo visite)**
- **DERMATOLOGIA**
- **ENDOCRINOLOGIA**
- **GASTROENTEROLOGIA**
- **OSTETRICIA E GINECOLOGIA**
- **MEDICINA DEL LAVORO**
- **MEDICINA DELLO SPORT**
- **MEDICINA INTERNA**
- **NEUROLOGIA**
- **OFTALMOLOGIA**
- **ONCOLOGIA**
- **ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**
- **OTORINOLARINGOIATRIA**
- **PEDIATRIA**
- **UROLOGIA**

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- di autorizzare all'esercizio per ampliamento funzionale senza variazioni strutturali il presidio sanitario sito in Roma, via della Lucchina n. 89/91, gestito dalla società "CLEM Fisioterapia e Cosmetologia s.r.l." (P.IVA 01278261001), per le seguenti branche specialistiche:

- **ALLERGOLOGIA**
- **ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA**
- **CHIRURGIA GENERALE (solo visite)**
- **CHIRURGIA TORACICA (solo visite)**
- **DERMATOLOGIA**
- **ENDOCRINOLOGIA**
- **GASTROENTEROLOGIA**
- **OSTETRICIA E GINECOLOGIA**
- **MEDICINA DEL LAVORO**
- **MEDICINA DELLO SPORT**
- **MEDICINA INTERNA**
- **NEUROLOGIA**

- **OFTALMOLOGIA**
- **ONCOLOGIA**
- **ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**
- **OTORINOLARINGOIATRIA**
- **PEDIATRIA**
- **UROLOGIA**

Null'altro è variato rispetto a quanto disposto con i DCA n. U00154/2012 e n. U00024/2017.

Per gli effetti delle sopra citate modifiche, la configurazione complessiva del presidio sanitario sito in Roma, via della Lucchina n. 89/91, gestito dalla società "CLEM Fisioterapia e Cosmetologia s.r.l." (P.IVA 01278261001), alla data del presente provvedimento è la seguente:

a) attività autorizzate:

- **LABORATORIO GENERALE DI BASE**
- **AMBULATORIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA per le seguenti branche mediche:**
 - o **ALLERGOLOGIA**
 - o **ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA**
 - o **CHIRURGIA GENERALE (solo visite)**
 - o **CHIRURGIA TORACICA (solo visite)**
 - o **DERMATOLOGIA**
 - o **ENDOCRINOLOGIA**
 - o **GASTROENTEROLOGIA**
 - o **OSTETRICIA E GINECOLOGIA**
 - o **MEDICINA DEL LAVORO**
 - o **MEDICINA DELLO SPORT**
 - o **MEDICINA INTERNA**
 - o **NEUROLOGIA**
 - o **OFTALMOLOGIA**
 - o **ONCOLOGIA**
 - o **ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**
 - o **OTORINOLARINGOIATRIA**
 - o **PEDIATRIA**
 - o **UROLOGIA**

b) attività accreditate:

- **LABORATORIO GENERALE DI BASE**

Il legale rappresentante della società "CLEM Fisioterapia e Cosmetologia s.r.l." (P.IVA 01278261001), con sede in Roma, via della Lucchina n. 89/91, è la sig.ra Santioni Patrizia, nata a Roma il 07/02/1958.

Il Direttore Sanitario è la dott.ssa Giuliana Castellani, nata a Forano (RI) il 09/01/1941, laureata in Medicina e Chirurgia il 24/11/1965, specializzata in Ematologia il 30/07/1971, ed iscritta all'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma al n. 16395.

Il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della struttura, all'ASL di ROMA1 ed al Municipio XIV di Roma Capitale.

L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento,

secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, sulle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o dei requisiti prodotti o dichiarati ai sensi dell'art. 8 comma 2 ai fini dell'autorizzazione diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all'amministrazione, all'ente o agli organismi comunque denominati, competenti al rilascio o alla vigilanza.


L'autorizzazione di cui al presente provvedimento decade, oltre che nei casi di cui all'art. 17 del R.R. 2/2007, anche in caso di accertamento, da parte degli enti diversi dalla Regione Lazio, nell'ambito delle competenze attribuite, della non rispondenza del soggetto autorizzato, ovvero della struttura, ai requisiti prescritti da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali, che non possano essere regolarizzati previo pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero in caso di accertamento della falsità di uno dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 8.

La struttura è soggetta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento. La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque questa, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Nicola Zingaretti



20 APR. 2018